



Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

4774

Roma, 10 MAG. 2022

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche europee
Servizio informative parlamentari e Corte di giustizia UE

ROMA

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio del Coordinamento legislativo

All'Ufficio legislativo finanze

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

SEDE

OGGETTO: COM(2022)184 final – Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio UE. Richiesta Relazione.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette la relazione e la relativa tabella di corrispondenza predisposte, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234 del 2012, dal competente Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

Codice della proposta: COM(2022) 184 final del 22 aprile 2022

Codice interistituzionale: 2022/0125(COD)

Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'economia e delle finanze

Premessa: finalità e contesto

Il Regolamento 2018/1046 stabilisce l'insieme delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (cosiddetto regolamento finanziario). La Commissione propone una revisione mirata del regolamento finanziario volta al trattamento delle somme relative alle multe in ambito concorrenza al fine di "correggere" l'impatto finanziario della sentenza nella causa C-301/19 P - *Commissione/Printeos* che ha previsto il consequenziale pagamento di consistenti interessi di mora, a carico della Commissione europea, in favore dell'impresa ricorrente che ha ottenuto l'annullamento della sanzione già versata, in base alla normativa e prassi vigenti, nel periodo di pendenza dell'esame da parte della Corte.

Più in particolare, nell'ipotesi di irrogazione di una sanzione da parte della Commissione, in caso di ricorso giurisdizionale al livello UE, i debitori possono pagare l'ammenda a titolo provvisorio oppure costituire una garanzia bancaria a copertura dell'importo dell'ammenda e degli interessi applicabili in caso di pagamento differito, sino alla sentenza definitiva. Dal 2009, le ammende pagate a titolo provvisorio alla Commissione sono depositate in un fondo dedicato per essere investite in strumenti finanziari sicuri, al fine di preservarne il valore qualora dovessero essere restituite a seguito di annullamento o di rettifica della sanzione stessa da parte del giudice.

Nella sentenza del 20 gennaio 2021 per la causa C-301/19 P, *Commissione/Printeos*, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ritenuto che la Commissione, in esecuzione di una sentenza della Corte stessa che riduce o annulla un'ammenda irrogata per violazione delle regole della concorrenza e pagata a titolo provvisorio da un'impresa, è tenuta a versare interessi di mora, calcolati in base al periodo che decorre dalla data del pagamento sino a quella di rimborso, fissati da tale sentenza al tasso del 3,5%.

La Commissione ha rappresentato, inoltre, di aver chiesto alla Corte, nell'ambito di un'altra vertenza, di riesaminare la problematica (causa C-221/22 P, *Commissione/Deutsche Telekom*). In attesa di un'eventuale revisione da parte della Corte, l'Esecutivo deve fronteggiare consistenti richieste di interessi di mora.

Pertanto, la Commissione propone alcune modifiche ai pertinenti articoli del regolamento finanziario (art. 48, par. 2, art. 99, par. 4, art. 107, par. 2, e art. 108, par. 1, 2 e 4), al fine di iscrivere le somme da restituire tra le entrate negative del bilancio (invece che tra le spese in Rubrica 7 – Amministrazione) e di fissare, per gli interessi dovuti, il tasso applicato dalla Banca centrale europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di un punto e mezzo percentuale.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

La proposta di modifica del regolamento in esame rispetta il principio di attribuzione, in quanto, ai sensi del TFUE, art. 294, paragrafi 1 e 2, e art. 322, paragrafo 1, rientra nelle competenze della Commissione formulare la proposta in tale ambito.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

L'atto rispetta il principio di sussidiarietà, considerando che la proposta e la successiva adozione del regolamento finanziario applicabile al bilancio dell'Unione europea non possono che spettare alle Istituzioni europee ai sensi dei suddetti articoli del TFUE.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità, in quanto finalizzata a garantire un risarcimento adeguato in caso di rimborso di ammende e sanzioni pagate a titolo provvisorio e a garantire che l'Unione sia in grado di adempiere ai relativi obblighi finanziari. Essa si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi del trattato.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**1. Valutazione del progetto e urgenza**

La proposta di modifica del regolamento finanziario è nella fase iniziale di valutazione da parte delle delegazioni, essendo stata sottoposta all'esame del competente Comitato bilancio del Consiglio il 4 maggio u.s. L'Italia, assieme a tutte le altre delegazioni, ha espresso una generale riserva di esame ed è, comunque, aperta alla discussione ed al compromesso in considerazione del fatto che tale proposta, limitando l'importo degli interessi di mora, presenta un impatto finanziario favorevole, in termini soprattutto di minore contribuzione al bilancio UE.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

L'Italia sostiene l'impianto generale della proposta condividendone gli obiettivi generali. In ogni caso, è necessaria una continua valutazione di eventuali revisioni della proposta e dei relativi sviluppi negoziali.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Come indicato in precedenza, la discussione sulla proposta di Regolamento in oggetto è in una fase embrionale e si è in attesa di ulteriori informazioni da parte della Commissione.

C. Valutazione d'impatto**1. Impatto finanziario**

Una valutazione accurata dei minori oneri a carico della finanza pubblica potrà essere effettuata soltanto dopo aver esaminato gli elementi di dettaglio delle singole vertenze e dei prevedibili impatti, come richiesto da parte degli Stati membri alla Commissione.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Non si ravvisano effetti diretti dall'adozione di questo Regolamento.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Non si ravvisano effetti diretti sulle competenze regionali e delle autonomie locali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Non si ravvisano effetti diretti dall'adozione di questo Regolamento.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Non si ravvisano effetti diretti dall'adozione di questo Regolamento per i cittadini.

Altro

--

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012
(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto: Proposta di ...
– Codice della proposta: COM(aaaa) 000 del gg/mm/aaaa
– Codice interistituzionale: aaaa/0000(xxx)
– Amministrazione con competenza prevalente: Ministero ...

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)